

ALBO SIND



CISL
SCUOLA

ALBO
M.

Segreteria Provinciale Vicenza

"Da comunicato CISL Scuola NAZIONALE"

CONGEDI PER ASSISTENZA ai sensi art. 42 D.Lvo 151/2001

Trasmettiamo, in allegato, il messaggio n. 77 del 13 giugno 2014 pubblicato sul sito NoiPA con il quale il MEF tenuto conto:

- della nota prot. n. 30855 del 21/05/2014 della Ragioneria Generale dello Stato;
- del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 0050290 del 30 dicembre 2013

ha fornito chiarimenti in merito agli effetti dei periodi di congedo per assistenza a soggetti con handicap grave ai sensi dell'art. 42, dal comma 5 al comma 5ter, del D.L.vo 151/2001 **rispetto alla corresponsione della tredicesima mensilità.**

Nel messaggio viene evidenziato il parere della Ragioneria che ha affermato che **il rateo di tredicesima in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente deve essere computata nel calcolo dell'indennità da corrispondere.**

La nota di NoiPA, specifica inoltre, che *"l'esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento"* (v. art.42, comma 5 quinquies).

Alla luce di quanto chiarito dall'Amministrazione, **riteniamo che tutti coloro che sino ad oggi abbiano fruito del congedo per l'assistenza e della connessa corresponsione della indennità di cui all'art. 42, dovranno chiedere la verifica della corretta determinazione della stessa e l'eventuale corresponsione delle differenze non percepite relative ai ratei di tredicesima mensilità maturati e non corrisposti al momento della fruizione del congedo.**

Vicenza, 19/06/2014

La segreteria Provinciale

Cupani Concettina